

TI_GERICHTE 72.2013.14 vom 18. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2013.14_d20130618

FR: TI_GERICHTE 72.2013.14 du 18 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 72.2013.14 del 18 giugno 2013

Regeste

Tentato omicidio intenzionale (e non omicidio passionale) da cui l'autore ha spontaneamente desistito

Erwägungen

E. 19

Giusta il disposto dell'art.111 CP: "Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti". L'art. 22 cpv. 1 CP stabilisce che: " Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata ". L'art. 23 CP cpv. 1 CP - che è stato prospettato dalla Corte (cfr. verbale dibattimentale pag. 4) - recita che: "Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena".

E. 20

Per l'art. 111 CP, è necessario - dal profilo oggettivo - un comportamento omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento dell'autore e la morte della vittima. Risulta evidente che trattandosi in concreto di un tentato omicidio, la morte e il rapporto di causalità non devono evidentemente essere realizzati. Il comportamento omicida può consistere in un'azione o in un'omissione. Poco importa sapere il mezzo utilizzato per compiere tale azione. Infatti, l'illiceità non si caratterizza attraverso il modo di procedere, ma attraverso il risultato finale desiderato o ottenuto. In casu, restando sull'aspetto oggettivo, bisogna considerare che il comportamento dell'accusato, ovvero quello di munirsi di un coltello di grosse dimensioni e di inseguire il suo antagonista e di colpire ripetutamente con un coltello avente una lama di 20 cm la vittima che sapeva trovarsi immediatamente dietro la porta intenta a tenerla chiusa - vittima che sapeva essere più piccola e bassa di lui -, sferrando almeno 4 colpi con moto orizzontale da sinistra verso destra e quindi in direzione della parte alta del busto fino alla testa (compreso il collo) della vittima, deve essere senz'altro qualificato come comportamento omicida e questo in relazione al fatto che quella zona del corpo cui sono stati diretti i colpi, è notoriamente sede di organi vitali e vasi arteriosi importanti ai quali l'accusato ha attinto ripetutamente con un coltello ben affilato, tagliente e di grosse dimensioni. L'accusato ha colpito alla cieca con colpi diretti in una zona del corpo che notoriamente è particolarmente sensibile e in una situazione che vedeva la vittima nei pressi della maniglia e dell'apertura della porta intenta a tenerla chiusa e quindi in una posizione ravvicinata. E' stato quindi solo per caso e per i gesti di difesa della vittima che i colpi inferti dall'accusato hanno ferito le mani ed in particolare in modo grave la mano destra, ciò che dimostra oltre ogni dubbio

che le coltellate hanno raggiunto la vittima. In queste condizioni la probabilità che le coltellate dirette alla zona del busto e della testa (compreso il collo) potessero ferire a morte la vittima, è molto elevata. Poco importa in concreto la circostanza che la vittima non è mai stata in pericolo di vita, dal momento che l'accusa è quella di tentato omicidio e non di lesioni gravi intenzionali, imputazione cui la Pubblica accusa ha rinunciato all'inizio del dibattimento.

E. 21

Dal profilo soggettivo il reato di omicidio è intenzionale. Esso è realizzato qualora l'autore abbia avuto l'intenzione di causare la morte della sua vittima; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, p. 26). Sussiste dolo eventuale quando l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e cionondimeno agisce poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e pur non desiderandolo lo accetta (DTF 133 IV 9 e 131 IV 1). Chi prende in considerazione l'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole e a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP; Jenny, *Basler Kommentar*, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 12 N 43 segg.; Trechsel/Jean-Richard, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 12 N 13; Stratenwerth/Wohlers, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar*, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 12 N 7; Corboz, *Commentaire Romand, Code pénal I*, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 12 N 62 segg.; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, *Code pénal, Partie générale*, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2008, art. 12 N 15 segg. e Favre/Pellet/Stoudmann, *Code Pénal Annoté, Ed. Bis & Ter*, Losanna 2007, art. 12 N. 2.4 segg.), mentre non è necessario che lo desideri e lo approvi (DTF 121 IV 249). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti l'autore nel dolo eventuale ritiene possibile che l'evento o il reato si produca mentre v'è negligenza e non dolo qualora l'autore, per un'imprudenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell'autore e non nella sua coscienza (DTF 133 IV 9). Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177, 125 IV 242, 119 IV 1, 110 IV 20 e 110 IV 74). Il dolo eventuale, quale fatto interiore, può essere accertato solo in base ad elementi esteriori ragion per cui, in quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1). In mancanza di confessione il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 e 130 IV 58). Quest'interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l'evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita (DTF 133 IV 1). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 e sentenza non pubblicata del TF 6B.519/2007 del 29.1.2008). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l'atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 e sentenza non pubblicata del TF 6B.519/2007 del 29.1.2008). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata

risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può però essere dedotta dal semplice fatto che ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto trattasi di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che taluni elementi militano per una intenzionalità diretta come il munirsi in cucina di un coltello di grosse dimensioni, con una lama di 20 cm, ben affilato e tagliente, in un contesto dove l'imputato poteva agevolmente affrontare la vittima a mani nude vista la differenza di altezza e corporatura rispetto al ragazzo così come indizierebbe un dolo diretto la prima coltellata sferrata dall'accusato che ha colpito la porta - all'altezza di 5 cm sopra la maniglia - tempestivamente chiusa dalla vittima. D'altra parte però le successive 4 coltellate sferrate con il braccio sinistro all'interno della porta in direzione della vittima, sono state sferrate alla cieca, ciò che militerebbe piuttosto per un dolo eventuale. La Corte ha concluso ritenendo che l'accusato ha agito con dolo eventuale di alto grado. Prendendo dal lavello della cucina (che distava un metro/un metro e mezzo dalla sua posizione) il coltello di grosse dimensioni, inseguendo la vittima e tirando una prima coltellata finita contro la porta e poi ancora vibrando alla cieca con il braccio sinistro infilato all'interno della porta almeno 4 coltellate con moto orizzontale in direzione del busto e della testa compreso il collo - zone del corpo notoriamente sensibili - della vittima che sapeva essere dietro la porta, intenta a tenerla chiusa, in prossimità della maniglia e pertanto ad una distanza ravvicinata, l'accusato si è assunto consapevolmente l'altissimo rischio di ferire a morte il suo antagonista. In tali circostanze la Corte ha ritenuto che l'imputato ha preso in considerazione, accettandola, l'ipotesi di colpire a morte ACPR 1. La Corte su tale punto ha anche osservato che l'accusato non ha mai detto, neppure in aula, cosa voleva fare con il coltello. Ha ammesso unicamente che se la vittima non si fosse rifugiata dietro la porta, non le sarebbe andata così bene con riferimento alle sole ferite alle mani, rispettivamente ha ammesso di essere andato fuori di testa nel momento in cui ha visto il ragazzo abbracciato alla moglie in atteggiamenti affettuosi. La Corte ha pertanto ritenuto che se l'accusato avesse voluto solo ferire la vittima, l'avrebbe certamente detto, cosa che invece non ha mai fatto affermando solo di essere andato fuori di testa, "son nai for da matt". La reazione immediata dell'accusato - ha osservato la Corte - è stata quella di prendere il coltello di grosse dimensioni dal vicino lavello (dove sapeva che era, avendolo lui stesso lavato al mattino), di inseguire la vittima alla quale ha sferrato subito una prima coltellata finita contro la porta, di non fermarsi davanti alla porta chiusa ma di insistere prendendola a spallate finché è riuscito, scardinandola, a crearsi un varco e ad infilarvi il braccio e a sferrare almeno 4 coltellate alla cieca dove sapeva trovarsi in quei momenti la vittima, con colpi diretti alla parte alta del busto compreso la testa dimostrando con ciò una notevole determinazione nel colpire il suo antagonista.

E. 22

La Corte ha considerato inoltre che quando l'accusato, con un'ulteriore spallata, è riuscito ad aprire la porta, alla vista della scena cui si è trovato confrontato, ha interrotto la sua azione. In particolare quando IM 1 ha visto "un pezzo di faccia di ACPR 1 che sporgeva e (...) che teneva le mani strette. In quel momento ho visto anche tutto il sangue che c'era per terra. In quel momento mi sono fermato, mi sono tirato indietro nel corridoio". IM 1 ha aggiunto che quando ha visto il sangue a terra "mi sono spaventato. (...) A terra c'era una pozza di sangue", ed ancora che "mi sono spaventato per me ma anche per lui (...)" (cfr. verbale d'interrogatorio dell'imputato pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento). La Corte ha

ritenuto che l'apertura, con un'ulteriore spallata, della porta da parte dell'accusato era, anche dal punto di vista temporale, la continuazione della sua azione mirata all'apertura della porta nell'intento di colpire ulteriormente la vittima. L'accusato invece bloccandosi come ha fatto - quando è riuscito ad aprire la porta - alla vista del sangue, ha interrotto la sua azione e ha desistito spontaneamente dal consumare il reato (art. 23 CP), ritenuto che sull'interruzione della sua azione, le dichiarazioni dell'autore sono sempre state costanti e che anche quelle della vittima, pur nelle diverse versioni da essa fornite in merito alla dinamica, sono su tale punto sempre rimaste le stesse laddove ha ammesso che l'accusato alla vista del sangue si è fermato/bloccato ed è indietreggiato (cfr. verbale confronto 07.08.2012 pag. 7-8; verbale ricostruzione vittima 24.09.2012 pag. 3). La giurisprudenza riconosce il carattere spontaneo della desistenza quando questa è determinata da motivi interni come vergogna, compassione o paura di delinquere. E' ammesso che i motivi interni possono anche essere sorti in seguito a circostanze esterne, come ad esempio le invocazioni della vittima (DTF 115 IV 121 consid. 2.h). La Corte ha ritenuto di assimilare la vista del sangue alle invocazioni della vittima.

E. 23

L'accusato è stato pertanto riconosciuto autore colpevole di omicidio intenzionale tentato, avendo desistito spontaneamente dal consumare il reato, reato che ha commesso con un dolo eventuale di alto grado.

E. 24

La difesa, nel corso della sua arringa non ha contestato l'imputazione di tentato omicidio ma ha postulato l'applicazione dell'omicidio passionale tentato di cui all'art. 113 CP, che quindi è stato prospettato, in alternativa al punto 1. dell'atto d'accusa, dalla Corte (verbale del dibattimento, pag. 4). La Corte non ha ritenuto realizzata tale ipotesi poiché l'accusato, a suo giudizio, non ha agito "cedendo ad una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze". In concreto, lo stato psicologico in cui si trovava IM 1 al momento dei fatti, in base alla perizia psichiatrica, è da ricondurre ad una ferita dei tratti narcisistici della sua personalità. L'accusato ha quindi agito per un motivo egoistico e non perché in preda ad una violenta commozione dell'animo. La violenta commozione dell'animo deve inoltre essere scusabile per le circostanze (DTF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 considerando 2a; STF 10.07.2012, 6B 246/2012 considerando 2.4.1). Deve trattarsi di circostanze oggettive. Nel caso concreto la Corte ha considerato che nelle stesse circostanze una qualsiasi persona ragionevole, non avrebbe avuto la stessa reazione dell'imputato, risposta che trova la sua origine e la sua causa in un sentimento di "lesa maestà" e meglio nel suo orgoglio ferito da rapportare al narcisismo inconsapevole dei tratti della sua personalità che non costituisce comunque, a giudizio del perito, una considerevole patologia psichiatrica. La Corte ha ritenuto che IM 1 non si è trovato confrontato con una situazione così drammatica come invece preteso, tra l'altro, dalla giurisprudenza per il ricorrere della fattispecie di cui all'art. 113 CP. In altri termini le circostanze in cui l'accusato si è trovato ad agire, da un punto di vista etico oggettivo, non giustificavano la reazione che ha avuto l'accusato da ricondurre, come detto, ai tratti particolari della sua personalità. In ogni caso la Corte ha anche considerato che non vi era alcuna proporzione tra la provocazione costituita dal vedere la vittima sulla poltrona del salotto in atteggiamento affettuoso con la moglie e la reazione avuta dall'accusato, considerando anche che aveva di fronte un ragazzo di statura e corporatura più piccola della sua, disarmata e a mani nude.

COMMISURAZIONE DELLA PENA

E. 25

Nella commisurazione della pena (art. 47 CP) il giudice tiene conto della colpa del reo, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l'effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, N 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlens, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, N 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlens, op. cit., N 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e DTF 116 IV 288 consid. 2). Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e DTF 116 IV 288 consid. 2a). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., N 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: " Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa " (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; DTF 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c). In merito, la CCRP ha ripetutamente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di

per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. La stessa CCRP ha precisato in merito che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5.9.2005 in re A., consid. 8h e 13.12.2005 consid. 8f).

E. 26

La colpa di IM 1 deve essere innanzitutto qualificata come grave. La Corte è rimasta colpita dalla facilità con la quale l'accusato si è armato di un grosso coltello da cucina e dalla facilità con cui ne ha fatto uso sferrando una prima coltellata che per fortuna è andata a colpire la porta della stanza dietro la quale la vittima si era rifugiata e dal fatto che è ricorso al coltello senza alcuna necessità visto che aveva di fronte una persona a mani nude e di corporatura inferiore alla sua. La Corte ha considerato che l'ostacolo costituito dalla porta chiusa non è servito a trattenere l'accusato e farlo riflettere su quel che stava facendo nonostante abbia impiegato per sua stessa ammissione 30 secondi per crearsi un varco nella porta, come ha dichiarato in aula. Anzi, ha perseverato nel suo intento fino a che è riuscito ad infilare il braccio sinistro nella porta e a sferrare almeno 4 colpi alla cieca, diretti alla parte superiore del corpo del suo antagonista. La Corte è rimasta colpita dalla particolare ostinazione dimostrata dal fatto che quando la vittima è riuscita a richiudere la porta e quando IM 1 aveva già sferrato almeno 4 coltellate in direzione della vittima, non si sia fermato ma con grande convinzione sia riuscito con un'ulteriore spallata ad aprire quella porta, ciò che a giudizio della Corte dimostra un agire dell'accusato connotato, sino a questo momento, da una grande determinazione. La colpa dell'accusato è ancora grave poiché al momento dei fatti non aveva bevuto, non aveva assunto sostanze stupefacenti e neppure ha agito sotto la spinta emozionale tale da non più fargli comprendere quel che faceva: era lucido, non avendo bevuto alcolici né consumato stupefacenti e, stante alla perizia psichiatrica, cosciente di quel che faceva. Ha agito per orgoglio ferito, per la ferita narcisistica dei tratti della sua personalità e quindi per il suo egoismo non ha esitato a mettere concretamente in pericolo una vita umana, che solo grazie al caso non è stata colpita mortalmente. E' sin quasi scontato per la Corte affermare che l'accusato aveva certamente altre possibilità che non il ricorso al coltello di cui si è munito per reagire alla situazione cui si è trovato confrontato. La colpa dell'accusato è grave perché ha causato alla vittima, oltre ad un grande spavento, delle lesioni gravi - che hanno comportato la sottoposizione ad un intervento chirurgico - e che comporteranno forse delle lesioni permanenti che potranno pregiudicare la funzionalità della mano destra. L'uso del condizionale s'impone dal momento che l'accusatore privato non ha fatto pervenire alla Corte alcun certificato medico - anche solo intermedio - aggiornato alla data del processo quo all'entità dei postumi della ferita alla mano destra e ciò benché siano trascorsi oltre 10 mesi dai fatti. La Corte ha considerato poi che solo pochi mesi prima IM 1, seppur per altro reato, era stato processato e condannato. Ha pertanto commesso i fatti a giudizio nonostante la condanna subita il 01.02.2012 ad una pena detentiva di 13 mesi sospesa condizionalmente per tre anni. La Corte ha quindi dovuto prendere atto che questo precedente che gli pendeva sul capo non è servito a trattenerlo dal commettere questo nuovo reato. La colpa di IM 1 è grave anche perché è un uomo adulto, con un'esperienza di vita e con una responsabilità di padre - di un bambino affidato alle cure di sua sorella - che non è

servito a trattenerlo dal fare quel che ha fatto. Sempre nell'ambito della determinazione della pena, la Corte ha considerato a favore dell'accusato che l'intensità dell'esposizione a pericolo della vita umana è stata, in base al concreto svolgersi dei fatti, di media gravità e che l'accusato ha agito con dolo eventuale seppur di alto grado. La Corte ha anche tenuto conto che IM 1 si è trovato comunque confrontato con una situazione - la moglie ubriaca in atteggiamenti affettuosi con uno sconosciuto in casa propria - che anche per le particolarità dei tratti della sua personalità, lo ha sicuramente offeso e ferito - senza giungere al riconoscimento dell'attenuante specifica di cui all'art. 48 lett. b CP, che il Tribunale federale interpreta in modo restrittivo e i cui requisiti manifestamente non sono adempiuti nel concreto caso - ma soprattutto la Corte ha tenuto in grande considerazione quale fattore di attenuazione della pena che l'accusato quando è riuscito ad aprire la porta, alla vista del sangue ha spontaneamente desistito dal colpire ulteriormente la vittima e dal consumare il reato. In merito al comportamento successivo ai fatti, la Corte ha considerato che l'accusato si è detto d'accordo a che il vicino, che ha riferito di un IM 1 "scioccato", chiamasse la Polizia e che ne ha atteso l'arrivo fuori dalla sua abitazione anche se la portata di tali circostanze va comunque relativizzata tenuto conto che ben difficilmente l'accusato avrebbe potuto in concreto sottrarsi alle sue responsabilità. La Corte ha anche tenuto conto che l'accusato ha fornito una buona collaborazione agli inquirenti e ha reso una versione che, tranne che per qualche singolo punto, ha poi mantenuto in modo costante fino alla fine e che è stata confermata da riscontri oggettivi, segnatamente dai rilievi e dalla documentazione fotografica allestita dalla Scientifica e soprattutto poi dal parere medico legale, vero è che tale versione è stata seguita dalla Pubblica Accusa per stilare il rinvio a giudizio dell'accusato. La Corte ha pure considerato favorevolmente che IM 1 ha fatto le sue scuse alla vittima in occasione del confronto e le ha ripetute in aula e che ha inoltre riconosciuto il principio del risarcimento del danno alla vittima dichiarandosi disponibile a farvi fronte anche con quanto potrà guadagnare stando in carcere. La Corte ha valutato positivamente infine il fatto che l'accusato ha dato seguito al trattamento terapeutico atto a contenere il rischio di recidiva così come consigliato dal perito giudiziario ed attestato dal dottor _____ che nel suo rapporto dà atto che l'accusato sembra sulla buona strada per l'elaborazione del reato, è consapevole della gravità di quanto commesso e se ne sta assumendo la responsabilità. Per cui tutto ciò considerato la Corte, tenuto altresì conto del carcere preventivo sofferto fino al dibattimento, ha ritenuto adeguata alla colpa dell'accusato una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi di cui alla sentenza 1° febbraio 2012.

E. 27

Al condannato è stato fatto obbligo di proseguire con il trattamento terapeutico già iniziato.
RISARCIMENTO ALL'ACCUSATORE PRIVATO

E. 28

La vittima ACPR 1 ha presentato, per il tramite del suo patrocinatore, un'istanza di risarcimento (doc. TPC 13; cfr. anche doc. TPC 21), con la quale ha chiesto la condanna dell'imputato a risarcirle Fr. 12'541.50 per le spese legali e Fr. 30'000.-- per il torto morale subito.

E. 29

L'imputato in aula ha riconosciuto, nel principio, tali pretese di risarcimento, dichiarando che "è giusto perché gli ho causato un danno, sulle cifre non posso esprimermi perché non

ne ho idea. Io non ho disponibilità economica per potervi fare fronte, altrimenti lo avrei fatto. Stando in carcere, posso comunque cominciare a pagare man mano qualcosa alla vittima” (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 6, all. 1 al verbale dibattimentale). Il suo difensore ha contestato l’importo richiesto quale risarcimento per il torto morale, che non sarebbe sufficientemente comprovato. Per quanto riguarda le spese legali, ha chiesto che alle stesse venga applicata la tariffa prevista nel caso di assistenza giudiziaria.

E. 30

Per quanto riguarda il torto morale, la Corte ha tenuto conto del fatto che la vittima durante l’aggressione ha temuto per la sua vita, che ha subito gravi lesioni - i cui postumi non sono stati attualizzati con la produzione di un certificato medico, neppure intermedio - alla mano destra, lesioni che hanno richiesto un intervento chirurgico e fisioterapia. Sul trattamento psicoterapico cui si è sottoposta la vittima, la Corte ha constatato che lo stesso è stato intrapreso a diversi mesi di distanza dai fatti e che la vittima vi si è sottoposta per un periodo di tempo molto limitato. Tutto ciò considerato, la Corte - nel solco della giurisprudenza vigente - ha ritenuto equo riconoscere alla vittima ACPR 1 un importo di Fr. 5'000.--. La Corte ha inoltre integralmente accolto il risarcimento richiesto dall’accusatore privato per le spese legali (con il riconoscimento della tariffa esposta, non essendoci motivo alcuno per l’applicazione della tariffa prevista in caso di assistenza giudiziaria), che sono state debitamente dettagliate nella nota d’onorario allegata all’istanza di risarcimento (doc. TPC 13). Dette spese sono devolute al Cantone Ticino fino a concorrenza delle spese legali per il gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP). SEQUESTRI

E. 31

Il coltello utilizzato da IM 1 ai danni di ACPR 1 viene confiscato. Sugli ulteriori oggetti in sequestro viene mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova. TASSA E SPESE

E. 32

Visto l’esito del procedimento, l’imputato viene condannato al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 2'000.-- e delle spese processuali, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio e delle spese per il patrocinio dell’accusatore privato, che sono sostenute dallo Stato, con la riserva prevista dagli art. 135 cpv. 4 e 138 cpv. 1 CPP. Visti gli art. 12, 22, 23, 40, 46, 47, 51, 63, 69, 111, 113 CP; 135, 138, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. tentato omicidio intenzionale per avere, a _____, il 24 luglio 2012, colpendolo con un coltello con lama lunga 20 cm e larga 7 cm alla base, tentato di uccidere ACPR 1, desistendo poi spontaneamente dal consumare il reato iniziato, e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.2. a versare all’accusatore privato ACPR 1: 2.2.1. l’importo di Fr. 5'000.-- a titolo di indennità per torto morale; 2.2.2. Fr. 12'541.50 a titolo di risarcimento delle spese legali; tale importo è devoluto al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP); 2.3. al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 2'000.-- e dei disborsi. 4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi inflitta con sentenza della Corte delle assise criminali del 1. febbraio 2012. 5. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 6. È ordinata la confisca del coltello in sequestro indicato nell’atto d’accusa. 7. È ordinato il sequestro conservativo in

quanto mezzi di prova degli altri oggetti in sequestro elencati nell'atto d'accusa. 8. Le spese per la difesa d'ufficio dell'imputato sono sostenute dallo Stato; resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore d'ufficio, avv. DUF 1, viene stabilita con decisione separata. 9. Le spese per il patrocinio dell'accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 138 cpv. 1 CPP). La retribuzione del patrocinatore, avv. RAAP 1, viene stabilita con decisione separata. 10. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: Per la Corte delle assise criminali La Presidente

			La vicecancelliera Distinta spese:
Tassa di giustizia	fr.	2'000.--	Inchiesta preliminare
fr. 9'804.20	Perizia		fr. 7'300.--
tel., ecc.)	fr. 200.85	fr. 19'305.05	===== Altri disborsi (postali,

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.